

1) EMAIL MISE - APART (Approvazione MISE del costo di euro 900,00 per i servizi necessari alla qualificazione di RAM e RATER, Soci APART vigilata dal MISE ex Legge 4-2013)

IL MISE VALUTA

“SUFFICIENTEMENTE ESAUSTIVA LA DOCUMENTAZIONE CHE ILLUSTRRA LA RAGIONE DEL COSTO DEI SERVIZI FINALIZZATI ALLA PROCEDURA PER DIVENTARE SOCIO RAM APART E PER IL RILASCIO DELL’ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI PROFESSIONALI PRESTATI DAGLI ASSOCIATI APART”

NB: I COSTI DOCUMENTATI DEI SERVIZI VALUTATI DAL MISE AMMONTANO A € 3.915,37 IVA INCLUSA MENTRE IL CORRISPETTIVO RICHIESTO DA MEVALUATE HOLDING LTD IVA ESENTE (REVERSE CHARGE, ART. 7-TER D.P.R. 633/72) È DI € 1.900,00 CAD. (DI CUI € 900,00 ANTICIPATI E € 1.000,00 SUBORDINATAMENTE AI PRIMI INCASSI DA CROP NEWS ONLUS) PER I 12.000 RAM E DI € 900,00 CAD. PER I 30.000 RATER.

From: giovanni.savini@mise.gov.it

Sent: Monday, November 19, 2018 10:10 AM

To: 'eduardo.marotti@apart-italia.com'; 'lucianomariani@ordineavvocatiroma.org'

Cc: sonia.bonaita@mise.gov.it

Subject: Iscrizione a Elenco l. 4/2013 Associazione APART

Si fa riferimento a quanto concordato durante la riunione del 14 novembre 2018, avvenuta presso la sede della Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica tra il Dirigente della Divisione VII dott. Giovanni Savini, la collaboratrice sig.ra Sonia Bonaita., il Legale rappresentante dell’Associazione APART dott. Eduardo Marotti , il legale di fiducia del dott. Marotti avv. Mariani ed il dott. Fontana capo segreteria del Sottosegretario di Stato on. Durigon.

Nel suddetto incontro si è stabilito:

- 1) che **in tutti i documenti societari dove viene fatta menzione della figura professionale di Auditor della Reputazione Tracciabile, denominata da APART, con l’acronimo RAM (Reputation Audit Manager) e RATER (Reputation And Trust Expertise Representative) venga sempre seguita tale denominazione dall’acronimo APART (“RAM- APART” e “RATER-APART”)** in modo da contraddistinguere in modo inequivocabile che le denominazioni di tali figure professionali sono state attribuite da APART secondo una declaratoria interna dell’associazione. Tale aggiunta dell’acronimo dovrà essere parimenti inserita **anche in tutte le pagine web del sito APART per esigenze di omogeneità nonché ovviamente nello Statuto**; lo Statuto, a seguito delle modifiche intervenute, dovrà essere inviato successivamente all’Ufficio scrivente, corredato degli estremi della registrazione presso l’Agenzia delle Entrate.
- 2) Si è ritenuto di consigliare al legale rappresentante di far pervenire una nota a questo Ufficio dove vengono **dettagliati in modo più chiaro ed esauriente i costi dei servizi erogati da MEVALUATE Holding Ltd, che ammontano in totale a 900,00 euro, finalizzati all’utilizzo dei servizi che tale Società eroga ai fini della procedura per diventare socio RAM e per il rilascio dell’Attestato di qualificazione dei servizi professionali prestatigli dagli associati APART.**
- 3) Lo scrivente Ufficio invita, inoltre, il legale rappresentante a rendere una **esposizione chiara dell’assenza di scopo di lucro dell’associazione** e di ribadire che gli eventuali utili di

esercizio, che si venissero a creare, non costituiranno in alcun modo fonte di utilità per i soci di APART.

- 4) Inoltre, si raccomanda che per i futuri **“Bandi di selezione e qualificazione di RAM APART E RATER APART”** il termine **“Bando”** venga sostituito da altro termine ad esempio **“Avviamento alla selezione**” per non evocare un significato “pubblicistico” della procedura di selezione adottata, per gli imminenti Bandi già pubblicati sul sito web di APART si ritiene di soprassedere alla modifica del termine vista l’imminente entrata in vigore.

L’Amministrazione, previo controllo della documentazione acquisita e del sito web di APART, a modifiche avvenute e concordate in sede di riunione ed in attesa della modifica dello Statuto, che dovrà in ogni caso essere espressamente preannunciata nella nota di risposta, provvederà all’iscrizione dell’associazione in Elenco MISE ai sensi della legge n.4/2013 con la formula *“iscrizione vincolata alla modifica dello Statuto in sede di convocazione dei Soci APART alla prima Assemblea utilmente convocata”*.

Con l’occasione, si trasmette un fac simile di Attestazione di qualità dei Servizi professionali resi dagli associati, parimenti pubblicato sul sito web del Ministero, al quale APART dovrà attenersi in sede di rilascio dello stesso a richiesta dell’interessato. Si invita successivamente a spedire tale Attestato compilato con i dati di interesse di APART, evitando dati sensibili del professionista, ad esempio di attestazione che rilascerà APART in futuro e tale documento verrà inserito nel fascicolo istruttorio presente nel nostro Archivio.

Eventuali ulteriori contatti potranno essere presi con la sig.ra Sonia Bonaita, che legge in copia.

Restando in attesa di cortese cenno di riscontro, si porgono cordiali saluti.

Giovanni Savini

Dott. Giovanni Savini

Dirigente Divisione VII - Qualità dei prodotti, dei servizi e professioni non organizzate in ordini o collegi - Sicurezza e conformità dei prodotti

DGMCCVNT

Ministero dello Sviluppo Economico

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma

tel. 06 47055330

giovanni.savini@mise.gov.it

 Please consider the environment before printing this email

From: eduardo.marotti@apart-italia.com
Sent: Wednesday, November 21, 2018 2:42 PM
To: giovanni.savini@mise.gov.it
Cc: sonia.bonaita@mise.gov.it ; luciano.mariani ; studiolegalescacchi@libero.it
Subject: Re: Iscrizione a Elenco l. 4/2013 Associazione APART

Buon pomeriggio,
come preannunciato telefonicamente, per predisporre correttamente la formale risposta alla email MISE (Dott. G. Savini) del 19 u.s. (in calce), si invia **APPUNTO in formato word** con le spiegazioni e la menzione degli allegati ivi richiamati nelle n. 16 note a piè di pagina. Ciò al fine di documentare *per tabulas* i valori economici indicati per ciascun servizio erogato in relazione al punto 2. della richiamata email in calce.

Insomma, l'obiettivo è conoscere informalmente se abbiamo ben compreso quanto richiesto.
In caso di osservazioni si prega cortesemente di annotarle nell'APPUNTO evidenziandole in colore azzurro.

Grazie infinite del riscontro, cari saluti
Eduardo Marotti

From: giovanni.savini@mise.gov.it
Sent: Wednesday, November 28, 2018 11:05 AM
To: 'eduardo.marotti@apart-italia.com' ; 'lucianomariani@ordineavvocatiroma.org' ; 'studiolegalescacchi@libero.it'
Cc: sonia.bonaita@mise.gov.it
Subject: APART - RISPOSTA ALL'EMAIL DEL 21 NOVEMBRE 2018

Buongiorno,

Facendo riferimento all'email indicata in oggetto, si formulano le seguenti osservazioni:

MODIFICA ALLO STATUTO APART, ART.3→ al punto "L'associazione ha i seguenti scopi: lett.a) →rappresentanza, valorizzazione, **qualificazione**": il termine qualificazione non appare pertinente in quanto potrebbe generare confusione nell'ambito dei poteri o facoltà che le associazioni professionali possono esercitare nei confronti dei professionisti aderenti all'associazione stessa al fine di perseguire gli scopi stabiliti dallo Statuto, a tal proposito si richiama quanto già espresso via pec nella nota inviata ad APART il 10/10/2018 ns.prot.0358654 *"Giova, infatti, ricordare che ai sensi, in particolare, degli articoli 1, 2 e 7 della legge, come anche evidenziato dal punto 8 della richiamata Circolare 1° ottobre 2018, le associazioni che richiedono l'iscrizione all'Elenco in oggetto sono costituite da "coloro che esercitano la professione di cui all'art. 1, comma 2", rispetto alla quale l'Associazione può svolgere una funzione di promozione della relativa professionalità, ma giammai può assurgere a soqgetto de facto abilitante di una nuova professione, secondo modalità tipiche delle professioni organizzate in ordini e collegi e procedendo ad improprie attività di qualificazione professionale."*

Si invita, pertanto, APART ad evitare il termine suddetto nel citato art.3 dello Statuto.

Inoltre, sempre nella richiamata lett.a) → “- che nella declaratoria interna all’Associazione sono rispettivamente definiti “RAM APART” (in breve “RAM”) e “RATER APART” (in breve “RATER”) –“ la formula evidenziata in grassetto non può essere ritenuta adeguata a fugare i dubbi, più volte evidenziati, in merito ad una possibile non chiara comunicazione circa la limitazione ai soli iscritti all’Associazione.

Si ribadisce, pertanto, che la denominazione concordata in sede di riunione del 14 novembre 2018 era **RAM APART e RATER APART in tutti i documenti societari, anche in tutte le pagine web del sito APART per esigenze di omogeneità nonché ovviamente nello Statuto.**

Si informa APART che, anche a seguito della conversazione telefonica avvenuta con la sig.ra Sonia Bonaita, si aderisce alla richiesta di non modificare sul sito web i video prodotti a scopo dimostrativo venendo incontro alla oggettiva difficoltà di modifica, ma in tutte le altre pagine web del sito le modifiche andranno effettuate.

Si prende atto della precisazione fatta sul termine “Bando” sul sito web per i Bandi in scadenza al 31 dicembre 2018 raccomandando di sostituire il termine “Bando” per il futuro con altro vocabolo.

Infine, sono stati esaminati i giustificativi allegati all’email inviata da APART il 21 novembre u.s. a fronte della richiesta di dettagliare in modo più chiaro ed esauriente i costi dei servizi erogati da MEVALUATE Holding Ltd e si ritiene sufficientemente esauritiva la documentazione inviata che illustra la ragione del costo dei servizi finalizzati alla procedura per diventare socio RAM APART e per il rilascio dell’Attestato di qualificazione dei servizi professionali prestati dagli associati APART.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Giovanni Savini

Dott. Giovanni Savini
Dirigente Divisione VII - Qualità dei prodotti, dei servizi e professioni non organizzate in ordini o collegi - Sicurezza e conformità dei prodotti
DGMCCVNT
Ministero dello Sviluppo Economico
Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma
tel. 06 47055330
giovanni.savini@mise.gov.it

 Please consider the environment before printing this email

2) APPUNTO APART richiesto dal MISE - Divisione VII - con email del 19-11-2018

Punto 2 EMAIL MISE (Dott. G. Savini) 19.11.2018

“Si è ritenuto di consigliare al legale rappresentante di far pervenire una nota a questo Ufficio dove vengono dettagliati in modo più chiaro ed esauriente i costi dei servizi erogati da MEVALUATE Holding Ltd, che ammontano in totale a 900,00 euro, finalizzati all'utilizzo dei servizi che tale Società eroga ai fini della procedura per diventare socio RAM e per il rilascio dell'Attestato di qualificazione dei servizi professionali prestati dagli associati APART”.

NOTA APART PUNTO 2

A fronte del pagamento previsto per RAM e RATER, verranno erogati da MEVALUATE HOLDING Ltd i servizi necessari ([Informativa su iscrizione gratuita e servizi a pagamento](#)) sia al conseguimento dell'Attestato di qualità e qualificazione professionale dei servizi ex Legge 4/2013, sia all'esercizio dell'attività professionale di RAM e RATER. I servizi erogati sono i seguenti:

1. Apertura telematica della Partita IVA per i professionisti che non ne sono già titolari = **VALORE IVA INCLUSA € 427,00¹**
2. Iscrizione telematica al V.I.E.S. (VAT Information Exchange System), per i professionisti non già iscritti = **VALORE IVA INCLUSA € 183,00²**
3. Richiesta e ritiro di 4 certificati – con validità convenzionale 1 anno – che comprovano l'effettivo possesso dei requisiti reputazionali previsti dal Bando di selezione e che sono necessari per l'attribuzione del rating reputazionale (richiesta e ritiro sono delegate a un terzo per evitare il rischio di falso materiale):
 - 3.1. Certificato Storico di Residenza = **VALORE IVA INCLUSA € 18,56³**
 - 3.2. Certificato Generale Casellario Giudiziale con dicitura “NULLA”; nel caso in cui il certificato riporti iscrizioni il Consiglio Direttivo APART si riserva di non espellere il Socio Partecipante a seguito di una valutazione relativa alla tipologia e gravità del reato iscritto = **VALORE IVA INCLUSA € 50,37⁴**
 - 3.3. Certificato Carichi Pendenti della Procura della Repubblica competente per il comune di residenza degli ultimi 10 anni con dicitura “NULLA”; nel caso in cui il certificato riporti iscrizioni il Consiglio Direttivo APART si riserva di non espellere il Socio Partecipante a seguito di una valutazione relativa alla tipologia e gravità del reato iscritto = **VALORE IVA INCLUSA € 50,37⁵**
 - 3.4. Certificato Misure di Prevenzione con dicitura “NULLA”; nel caso in cui il certificato riporti iscrizioni il Consiglio Direttivo APART si riserva di non espellere il Socio Partecipante a seguito di una valutazione relativa alla tipologia e gravità della misura di prevenzione iscritta = **VALORE IVA INCLUSA € 40,47⁶**
4. Richiesta e ritiro di 2 certificati – con validità convenzionale 1 anno – necessari all'ottenimento del rating reputazionale di cui al successivo punto 5. (richiesta e ritiro delegate a un terzo per evitare il rischio di falso materiale):

¹ Cfr. preventivo allegato 1

² Cfr. preventivo allegato 2

³ Cfr. preventivo allegato 3

⁴ Cfr. preventivo allegato 3

⁵ Cfr. preventivo allegato 3

⁶ Cfr. preventivo allegato 3

- 4.1. Certificato Iscrizioni nel Registro delle Notizie di Reato = **VALORE IVA INCLUSA € 40,47⁷**
- 4.2. Certificato dei Carichi Pendenti Risultanti al Sistema Informativo dell'Anagrafe Tributaria = **VALORE IVA INCLUSA € 123,70⁸**
5. Attribuzione rating reputazionale validità 1 anno = **VALORE IVA INCLUSA € 80,00**
6. Firma digitale con validità 3 anni = **VALORE IVA INCLUSA € 85,28⁹**
7. Polizza assicurativa RC Professionale, durata 2 anni (cfr. **polizza assicurativa RC Professionale XL CATLIN**) = **VALORE IVA INCLUSA € 653,40¹⁰**
8. Polizza assicurativa costi di difesa correlati alla polizza assicurativa RC Professionale di cui al precedente punto 7. durata 2 anni (cfr. **polizza assicurativa RC Professionale XL CATLIN**, punto 1., pag. 5; punto 3., pag. 7; punto 6., pagg. 12 e 13) = **VALORE IVA INCLUSA € 0,00 (inclusa in polizza precedente punto 7)**
9. Password help desk durata 2 anni = **VALORE IVA INCLUSA € 240,00¹¹**
10. Corso di Perfezionamento Universitario online per laureati in discipline giuridiche – economiche – gestionali ex D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162 è composto da 25 ore di video lezioni con documenti indicizzati dal docente e tutoraggio online per complessive stimate **125 ore**. Il Corso, previo superamento dell'esame online, dà diritto a 20 Crediti Formativi Universitari (a discrezione delle Università Telematiche convenzionate con APART) = **VALORE IVA INCLUSA € 1.143,75 (€ 9,15 / h)¹²**

OPPURE IN ALTERNATIVA

- Corso di Alta Formazione Universitaria online per non laureati (solo iscritti agli Ordini Professionali dei Giornalisti Professionisti o Pubblicisti oppure titolari di licenza rilasciata dalla Prefettura) è composto da 25 ore di video lezioni con documenti indicizzati dal docente e tutoraggio online per complessive stimate **125 ore**. Il Corso, previo superamento dell'esame online, dà diritto a 20 Crediti Formativi Universitari (a discrezione delle Università Telematiche convenzionate con APART) = **VALORE IVA INCLUSA € 1.143,75 (€ 9,15 / h)¹¹**
11. Password (Centro Assistenza) per tutoraggio online durata 2 anni = **VALORE IVA INCLUSA € 240,00¹³**
12. Verifica finale di apprendimento online sia per acquisire la qualifica di Socio Ordinario APART RAM o RATER, sia per ottenere l'*Attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi offerti ai clienti* ex legge 4/2013, art. 4, comma 1 secondo periodo rilasciato da AIAS CONFCOMMERCIO – Settore Professional Community Organismi di Vigilanza Legge 231/2001, registrata nella Sezione II dell'elenco del MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO ai sensi della richiamata Legge 4/2013, Socio Fondatore APART, oppure direttamente da APART non appena ottenuta l'iscrizione diretta nella richiamata Sezione II dell'elenco del MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO; l'esame è superabile rispondendo esattamente ad almeno 85

⁷ Cfr. preventivo allegato 3

⁸ Cfr. preventivo allegato 3

⁹ Cfr. offerta ARUBA del 21.11.2018 su link https://www.ufficiocamerale.com/b2c/prodotti/firme-digitali/?gclid=EAAlQobChMI_82pl7bl3gIVTrftCh2-5wT1EAAyAIAAEgLzqPD_BwE

¹⁰ Cfr. Polizza e Tariffa per Nuova Professione Amministratore Giudiziario allegati 4 e 4.1

¹¹ Solo € 10 al mese per 24 mesi

¹² Cfr. in chiave parametrica Corso Online (80 ore = € 732 IVA inclusa) AISF iscritta all'elenco MISE Legge 4/2013 (<https://aisfassociazione.org/>), allegati 5 e 5.1

¹³ Solo € 10 al mese per 24 mesi

domande a risposta multipla su 100; l'esame è ripetibile per 3 volte con un intervallo minimo di 15 giorni e successivamente, con colloquio libero via Skype, è ripetibile un numero infinito di volte con un intervallo minimo di 30 giorni = **VALORE IVA INCLUSA € 149,50**¹⁴

13. Rilascio *Attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi offerti ai clienti* ex legge 4/2013, art. 4, comma 1 secondo periodo – all'esito della verifica finale di apprendimento online – da AIAS CONFCOMMERCIO – Settore Professional Community Organismi di Vigilanza Legge 231/2001, iscritta nella Sezione II dell'elenco del MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO ai sensi della richiamata Legge 4/2013, Socio Fondatore APART (Associazione Professionale Auditor Reputazione Tracciabile) previa tempestiva comunicazione allo stesso MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO = **VALORE IVA INCLUSA € 149,50**¹⁵
14. Formazione continua online durata 2 anni = **VALORE IVA INCLUSA € 240,00**¹⁶

Conseguentemente, i servizi sopra dettagliati hanno un valore complessivo, IVA inclusa, di euro 3.915,37

¹⁴ Cfr. in chiave parametrica esame per corso AISF iscritta all'elenco MISE Legge 4/2013 (<https://aisfassociazione.org/>), allegati 5 e 5.A

¹⁵ Cfr. in chiave parametrica rilascio attestato di qualità e qualificazione professionale dei servizi AISF iscritta all'elenco MISE Legge 4/2013 (<https://aisfassociazione.org/>), allegati 5 e 5.A

¹⁶ Solo € 10 al mese per 24 mesi

**2.1) APART - PREVENTIVO APERTURA PARTITA
IVA PROFESSIONISTA**

Spett.le
APART
Associazione Professionale Auditor Reputazione Tracciabile
Via Nizza 45 – 00198 Roma

Oggetto: Preventivo per apertura partita IVA professionista non iscritto ad Albo Professionale

In relazione alla Vostra gradita richiesta, sulla base delle informazioni ad oggi in nostro possesso, di seguito si riporta nostro miglior preventivo.

- Apertura partita IVA professionista e posizione previdenziale:

- Onorario: Euro 350,00;
- IVA 22%: Euro 77,00;
- Totale a pagare: Euro 427,00

Cadenza: una tantum


Oltre spese vive / e/o anticipazioni in nome e per conto

In caso di accettazione il servizio sarà eseguito e fatturato dalla nostra società di servizi contabili e consulenza fiscale "G&A Servizi Srl".

Nella speranza di aver soddisfatto le Vostre esigenze cogliamo l'occasione per porgere i nostri migliori saluti.

Roma, 21 novembre 2018

G & A Servizi S.r.l.
L'Amministratore Unico



**2.2) APART - PREVENTIVO APERTURA POSIZIONE
VIES PROFESSIONISTA**

Spett.le
APART
Associazione Professionale Auditor Reputazione Tracciabile
Via Nizza 45 – 00198 Roma

Oggetto: Preventivo per apertura posizione VIES professionista

In relazione alla Vostra gradita richiesta, sulla base delle informazioni ad oggi in nostro possesso, di seguito si riporta nostro miglior preventivo.

- Apertura posizione VIES professionista:

- Onorario: Euro 150,00;
- IVA 22%: Euro 33,00;
- Totale a pagare: Euro 183,00

Cadenza: una tantum

Oltre spese vive / e/o anticipazioni in nome e per conto

In caso di accettazione il servizio sarà eseguito e fatturato dalla nostra società di servizi contabili e consulenza fiscale "G&A Servizi Srl".

Nella speranza di aver soddisfatto le Vostre esigenze cogliamo l'occasione per porgere i nostri migliori saluti.

Roma, 21 novembre 2018

G & A Servizi S.r.l.
L'Amministratore Unico



2.3) APART - PREVENTIVO CERTIFICATI

AGENZIA LA PALMA
Di Scalas Marco Carmelo
Via Mantova n.44 -00198 Roma

SPETT.LE
APART, Via Nizza 45 - 00198 Roma

NOSTRA OFFERTA PER RICHIESTA CERTIFICATI						
COMPENSI	IVA 22%	TOTALE	M BOLLO	DIRITTI DI SEGRETERIA	0 MARCHE PER DIRITTI	
			SPESE	SPESE	TOTALE	
Certificato Storico di Residenza						
15,00	3,30	18,30		0,26		18,56
Certificato Casellario Giudiziale						
25,00	5,50	30,50	16,00	3,87		50,37
Certificato Carichi Pendenti della Procura della Repubblica di Roma						
25,00	5,50	30,50	16,00	3,87		50,37
Certificato Misure di Prevenzione						
30,00	6,60	36,60		3,87		40,47
Certificato Iscrizioni nel Registro delle Notizie di Reato Procura della Repubblica RM						
30,00	6,60	36,60		3,87		40,47
Certificato dei Carichi Pendenti Risultanti al Sistema Informativo dell'Anagrafe Trib						
65,00	14,30	79,30	32,00	12,40		123,70
COMPENSI	IVA 22%	TOTALE	spese			
Totale	190,00	41,80	231,80	92,14		
			GENERALE IVA Inclusa			323,94

Roma li, 20/11/2018

AGENZIA LA PALMA
Di Scalas Marco Carmelo
Via Mantova n.44 -00198 Roma

Scalas Marco

**2.4) APART - TIPOLOGIA POLIZZA PER NUOVA
PROFESSIONE AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO**



X^L Insurance

**Polizza di Responsabilità Civile Professionale
Amministratore Giudiziario**

blue
is underwriting



Frontespizio di polizza

Polizza n.: XXXXXXXX

1. <i>Contraente</i>	
	Partita Iva:
2. <i>Indirizzo del Contraente</i>	
3. <i>Attività professionali</i>	Amministratore Giudiziario, svolta ai sensi delle norme richiamate nelle Definizioni, articolo 2 della presente polizza
4. <i>Periodo di validità della polizza</i>	Dalle ore 24.00 del Alle ore 24.00 del
5. <i>Massimale</i>	Massimale aggregato per <i>Periodo di validità della polizza</i> per tutte le <i>Perdite pecuniarie</i> di tutti gli <i>Assicurati</i> : €
6. <i>Franchigia</i>	€ per ogni e ciascuna <i>Richiesta di Risarcimento</i>)
7. <i>Data di retroattività</i>	
8. <i>Estensione territoriale</i>	
9. <i>Formazione del Premio</i>	Premio imponibile € Imposte € Premio lordo €
10. <i>Intermediario</i>	
11. <i>Assicuratore</i>	XL INSURANCE COMPANY SE – Rappresentanza Generale per l'Italia
12. <i>Indirizzo a cui comunicare le Richieste di risarcimento e le circostanze</i>	Blue Underwriting Agency Srl Via San Vittore, 40 20123 Milano Italia PEC: blueunderwriting@legalmail.it
<p>L'Assicuratore sarà obbligato a pagare l'indennizzo per le <i>Perdite pecuniarie</i> soltanto qualora: (i) l'Atto si sia verificato per la prima volta in corrispondenza della <i>Data di retroattività</i> oppure in tempo successivo; (ii) l'Atto sia stato commesso esclusivamente nell'adempimento o nel mancato adempimento di <i>Attività professionali</i>; e (iii) la <i>Richiesta di risarcimento</i> sia avanzata per la prima volta da <i>Terzi</i> nei confronti dell'Assicurato durante il <i>Periodo di validità della polizza</i> (formula assicurativa "claims made") o il <i>Periodo di osservazione</i> (ove previsto).</p>	



Ai sensi dell'art. 166 del Codice delle Assicurazioni, si richiama l'attenzione del *Contraente* alle clausole indicate in grassetto, nelle quali sono indicate decadenze, nullità, limitazioni ovvero oneri a carico del *contraente* e/o dell'*assicurato*.

La presente polizza é emessa a Milano il 05.11.2018

LA SOCIETÀ

**XL Catlin Services SE,
Rappresentanza Generale per l'Italia
in nome e per conto di XL Insurance Company SE**

IL CONTRAENTE

Il *Contraente* dichiara di aver ricevuto ed esaminato, prima della conclusione del presente contratto di *assicurazione*, la nota informativa predisposta ai sensi delle disposizioni applicabili

IL CONTRAENTE

Fanno parte integrante n. <number of pages> pagine compreso il frontespizio di *polizza*.

Il versamento di € è stato effettuato a mie mani il.....in.....

v.1_11.18

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia

Sede legale in Londra (Gran Bretagna), 20 Gracechurch Street, - EC3V 0BG, iscritta al registro delle imprese di Inghilterra e Galles n° 1884214, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v.- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 07 settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. Numero di iscrizione nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS n. 1.00027, sede secondaria in Milano (Italia), Piazza Gae Aulenti 8, 20154 Milano.



Polizza di Responsabilità Civile Professionale

Di comune accordo tra le parti e sulla base delle dichiarazioni, delle informazioni e delle garanzie tutte contenute nel questionario per la valutazione del rischio o ad esso allegate o comunque fornite dalla *Contraente* che sono da considerarsi parte integrante della presente *polizza*, l'*Assicuratore* ed il *Contraente* convengono quanto segue:

1. Garanzie: Cosa copriamo

A: Responsabilità civile professionale	L' <i>Assicurazione</i> è prestata per la responsabilità civile ai sensi di legge per colpa grave derivante all' <i>Assicurato</i> nell'esercizio dell'attività professionale nella sua qualità di Libero Professionista, come da normative vigenti e successive modifiche legislative e/o regolamenti. La <i>Società</i> si obbliga a tenere indenne l' <i>Assicurato</i> per ogni somma che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a <i>terzi</i> , compresi i clienti a titolo di risarcimento, per le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a <i>terzi</i> , derivanti da <i>Atto</i> , dei quali sia civilmente responsabile per colpa grave, nell'esercizio delle proprie attività.
B: Collaboratori/Coadiutori	La <i>Società</i> si obbliga a tenere indenne l' <i>Assicurato</i> da ogni somma che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a <i>terzi</i> in conseguenza di un qualsiasi fatto colposo e/o doloso di collaboratori, sostituti di concetto, praticanti, dipendenti e coadiutori, fa e per il quale l' <i>Assicurato</i> sia civilmente responsabile.
C: Costi di difesa	L' <i>Assicuratore</i> ha il diritto di assumere il controllo della difesa contro qualsiasi <i>Richiesta di risarcimento</i> . In osservanza del disposto di cui all'articolo 1917 del codice civile, i <i>Costi di difesa</i> saranno a carico dell' <i>Assicuratore</i> nei limiti del quarto del massimale espresso nel frontespizio di <i>polizza</i> .
D: Danno a cose	L' <i>Assicuratore</i> si obbliga a tenere indenne l' <i>Assicurato</i> a seguito di <i>Richiesta di risarcimento</i> avanzata per <i>Danni a cose</i> direttamente derivanti da <i>Errore professionale</i> commesso dall' <i>Assicurato</i> .

2. Definizioni: Il significato dei termini in corsivo

<i>Assicurazione</i>	si intende il contratto di <i>Assicurazione</i>
<i>Contraente</i>	si intende il soggetto che stipula l' <i>Assicurazione</i>
<i>Polizza</i>	si intende il documento che prova l' <i>Assicurazione</i>
<i>Società</i>	si intende l'impresa assicuratrice del presente contratto
<i>Assicurato</i>	si intende il soggetto il cui interesse è protetto dall' <i>Assicurazione</i> .
<i>Attività professionali</i>	si intendono i servizi professionali svolti dall' <i>Assicurato</i> in qualità di Amministratore Giudiziario, ai sensi di: <ul style="list-style-type: none">- D.Lgs. 159/11 (c.d. Codice Antimafia- CAM), dall'art. 35 e seguenti fino al 65 incluso per quanto attiene i sequestri c.d. di prevenzione;- Art. 104 bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, il quale estende la disciplina del CAM, sopra richiamata, a tutte le tipologie di sequestri penali;



- Decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, recante: «Istituzione dell'Albo degli amministratori ai sensi dell'articolo 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94»;
- D.P.R. 177 del 7 ottobre 2015, Regolamento recante disposizioni in materia di modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari iscritti nell'albo di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14.

L'attività professionale è riportata all'articolo 3 del Frontespizio di *polizza*.

Azioni dolose/fraudolente del Dipendente

si intende qualsiasi condotta dolosa o fraudolenta di un *Dipendente*:

- (i) non condonata, né espressamente né implicitamente; e
- (ii) tale da determinare l'insorgere di responsabilità

in capo al *Contraente*.

Costi di difesa

si intendono le spese, i diritti e gli onorari legali ragionevolmente sostenuti dall'*Assicurato* o per conto dell'*Assicurato* in relazione a indagini, difese, perizie, liquidazioni o appelli connessi a qualsiasi *Richiesta di risarcimento*.

Danni

si intende qualsiasi importo che un *Assicurato* sia tenuto a corrispondere a *Terzi*, quale civilmente responsabile, in relazione a sentenze di condanna o lodi arbitrali emesse nei confronti di un *Assicurato*, o a seguito di transazioni negoziate dall'*Assicuratore* con il consenso dell'*Assicurato* o del *Contraente*.

Danno a cose

si intende il danno arrecato a qualsiasi bene materiale, o la distruzione di esso, ovvero la perdita d'uso dello stesso.

Danno alla persona

si intende lesione all'integrità fisica, malattia o morte, nonché le seguenti condizioni da esse derivanti: shock nervoso, sofferenza psicologica, sofferenza mentale o lesione all'integrità psichica.

Dipendente

si intende qualsiasi persona fisica che sia assunta o sia stata assunta espressamente come *dipendente* dal *Contraente* con un contratto di lavoro subordinato, inclusi i *Dipendenti* a tempo pieno, parziale, stagionale o con contratto a termine.

Documenti

si intendono tutti i *documenti* di qualsivoglia natura, inclusi archivi informatici e dati elettronici o digitalizzati, **ad esclusione di qualsiasi valuta, strumento finanziario negoziabile o relative registrazioni.**

Errore professionale

Si intende qualsiasi effettiva o asserita condotta colposa, di tipo commissivo o omissivo, tenuta nell'adempimento o nel mancato adempimento di *Attività professionali*, astrattamente idonea a legittimare pretese risarcitorie nei confronti di qualsiasi *Assicurato*. A titolo esemplificativo saranno considerati *Errori professionali*, ai sensi della presente *polizza*, le violazioni delle norme poste a tutela della privacy, dell'onore e della reputazione della persona compiute nell'esercizio delle *Attività professionali*.

Perdite pecuniarie

si intendono

- (a) *Danni*,
- (b) *Spese per il ripristino della reputazione*,
- (c) ogni altro pagamento effettuato dall'*Assicuratore* ai sensi di qualsiasi estensione della presente *polizza*.

Non rientrano nella definizione di "Perdite pecuniarie" e sono esclusi dalla copertura assicurativa: (1) tasse e imposte; (2) danni di tipo non compensativo, ivi compresi i danni a carattere punitivo o esemplare, la sanzione pecuniaria ex art 12 della legge n. 47 del 1948 e successive modifiche o variazioni, i danni multipli e le penali per inadempimento contrattuale; (3) multe o sanzioni di qualunque natura (civile, penale, amministrativa, fiscale ecc.) inflitte direttamente all'*Assicurato*;



(4) i costi e le spese connessi all'adempimento di qualsiasi ordine, decisione o accordo che disponga un rimedio inibitorio, un obbligo di *facere* o un altro rimedio di natura non pecuniaria; (5) salari, compensi, indennità o spese generali di qualsiasi *Assicurato* ovvero oneri o spese da questi sostenuti; oppure (6) qualsiasi altra voce che possa essere giudicata non assicurabile secondo la legislazione che regola la presente *polizza* o nella giurisdizione in cui viene avanzata una *Richiesta di risarcimento*.

<i>Periodo di osservazione</i>	si intende il periodo di tempo durante il quale l' <i>Assicurato</i> potrà dare comunicazione all' <i>Assicuratore</i> di qualsiasi <i>Richiesta di risarcimento</i> avanzata per la prima volta durante tale periodo in relazione a un <i>Atto</i> commesso successivamente alla <i>Data di retroattività</i> e anteriormente alla data di scadenza della <i>polizza</i> .
<i>Premio</i>	si intende l'ammontare indicato al punto 8 del Frontespizio di <i>polizza</i> e qualsiasi <i>premio</i> di regolazione previsto in un'appendice alla presente <i>polizza</i> che l' <i>Assicurato</i> dovrà versare alla <i>Società</i> . Gli oneri fiscali relativi all' <i>Assicurazione</i> devono intendersi a carico dell' <i>Assicurato</i> .
<i>Periodo di retroattività</i>	si intende il periodo di tempo antecedente alla data di decorrenza nel quale l' <i>Assicuratore</i> prende in considerazione errori e/o omissioni dell' <i>Assicurato</i> che scaturiscano in una <i>richiesta di risarcimento</i> o circostanza. Quanto sopra è valido, essendo la <i>polizza</i> in regime di claims made, se la <i>richiesta di risarcimento</i> è stata denunciata per la prima volta nel periodo di validità dell' <i>assicurazione</i> e a condizione che l' <i>Assicurato</i> non fosse a conoscenza di alcuna circostanza che abbia poi portato alla <i>richiesta di risarcimento</i> stessa.
<i>Spese per il ripristino della reputazione</i>	si intende qualsiasi onorario e/o spesa ragionevole e necessaria sostenuta dall' <i>Assicurato</i> , con il previo consenso scritto dell' <i>Assicuratore</i> , per servizi di pubbliche relazioni volta a mitigare i <i>danni</i> causati alla reputazione dell' <i>Assicurato</i> dal fatto che una <i>Richiesta di risarcimento</i> coperta dalla presente <i>polizza</i> sia stata resa pubblica o divulgata attraverso articoli negativi sui media, o altre fonti di informazioni o altra documentazione accessibile al pubblico.
<i>Terzi</i>	si intende qualsiasi persona fisica o ente, fermo restando tuttavia che la definizione di <i>Terzi</i> non include: (i) un Assicurato; oppure (ii) un altro ente o persona fisica che abbia un interesse di controllo o svolga un ruolo esecutivo di controllo nella gestione operativa dell'Assicurato; oppure (iii) una persona che abbia un legame di parentela e affini con lui conviventi; oppure (iv) i collaboratori, i dipendenti e praticanti – e chi si trovi con loro nei rapporti di cui al punto (i) – che si avvalgono delle prestazioni dell'Assicurato; oppure (v) i soggetti con qualifica di Assicurato addizionale.
<i>Atto</i>	si intende qualsiasi effettivo <i>errore professionale</i> , omissione e/o dichiarazione inesatta, compiuto dall' <i>Assicurato</i> o da qualsiasi persona della quale l' <i>Assicurato</i> è responsabile, ed ogni altro atto doloso o fraudolento che possa provocare una futura perdita a <i>terzi</i> .
<i>Valori</i>	Si intendono titoli ed effetti al portatore, biglietti di lotterie e concorsi, banconote, titoli di credito, titoli ed altri strumenti finanziari, carte valori, valori bollati.
<i>Richiesta di risarcimento</i>	si intende (i) qualsiasi comunicazione scritta contenente una richiesta di somme o addebiti di responsabilità nei confronti dell' <i>Assicurato</i> , oppure (ii) procedimenti legali o arbitrari, incluse istanze e/odomande riconvenzionali, citazioni di <i>terzi</i> o similari notificati all' <i>Assicurato</i> .



Sinistro

si intende la *Richiesta di Risarcimento* finalizzata a ottenere un risarcimento *Danni* a seguito di *Atto*.

Indennizzo

si intende la somma dovuta dalla *Società*, nei confronti dell'*Assicurato*, in caso di *Sinistro*.

3. Estensioni: Benefici aggiuntivi della copertura

3.1 Perdita documenti

L'*Assicuratore* risponderà per le *Richieste di risarcimento* conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di *Documenti e Valori* ricevuti per l'esecuzione di incarichi professionali oggetto della presente *Polizza*, anche se derivanti da furto, rapina o incendio. Sono comprese le spese necessarie per la sostituzione ed il restauro dei *Documenti e Valori* andati perduti, smarriti, danneggiati o distrutti, purché tali spese siano comprovate da fatture o note di debito approvate da persona competente da nominarsi dall'*Assicurato* e dall'*Assicuratore* di comune accordo.

La copertura assicurativa non si applica alle *Richieste di risarcimento di Perdite pecuniarie che siano conseguenza naturale dell'uso dei Documenti e Valori, del loro graduale deterioramento, dell'azione di tarpe o vermi in genere sui Documenti e Valori stessi.*

La presente Estensione sarà soggetta ad un sottolimito di € 150.000,00 (euro centocinquantamila) per *Sinistro* e per anno e non si applicherà alcuna Franchigia.

3.2 D.Lgs 30/06/2003 privacy

La copertura fornita dalla presente *polizza* si intenderà automaticamente estesa alla responsabilità civile derivante all'*Assicurato* in applicazione del D.Lgs 30/06/2003 n° 196 in materia di Privacy (codice della Privacy), come tempo per tempo modificato e/o aggiornato, per perdite patrimoniali causate a *terzi*, compresi i clienti, in conseguenza dell'errato trattamento di dati personali (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione).

3.3 Interruzione attività

La copertura viene estesa alla responsabilità derivante all'*Assicurato* per *danni* da interruzione e sospensione dell'attività di *terzi* connessi all'attività professionale esercitata.

3.4 Cessazione dell'attività / Postuma

E' facoltà dell'*Assicurato* e/o dei suoi aventi causa, in caso di cessazione definitiva dell'attività, richiedere alla *Società* la proroga della garanzia per le richieste di risarcimento pervenute all'*Assicurato* stesso e da questi denunciate alla *Società* nei successivi cinque anni, sempreché esse si riferiscano ad *Atti* compiuti prima della cessazione dell'attività, con le seguenti modalità:

- a) per i primi 3 anni previo pagamento di un importo pari al 90% dell'ultima annualità di *premio*;
- b) allo scadere dei 3 anni sopra richiamati, l'*Assicurato* e/o i suoi aventi causa avranno facoltà di richiedere fino ad un massimo di ulteriori 2 anni di estensione opzionale. L'*Assicuratore* si riserverà di valutarne la concessione ed il relativo sovrappremio, alla luce delle valutazioni che lo stesso effettuerà.

Con riferimento ai punti a) e b) di cui sopra si conviene che:

1. la garanzia non sarà operante nei casi previsti dall'art. 5.3 (Disdetta in caso di *Sinistro*), nonché in caso di sospensione o radiazione dall'Albo.
2. il massimale indicato in *polizza* costituisce il massimo esborso a carico della *Società* indipendentemente dal numero di sinistri denunciati nei suddetti periodi di *Assicurazione*.

3.5 Garanzia a favore degli eredi

In caso di decesso dell'*Assicurato* la *Società* si obbliga a tenere indenni i suoi eredi per la responsabilità civile professionale incorso dall'*Assicurato*, a termini delle condizioni che precedono purché queste, se ed in quanto applicabili, vengano rispettate dagli eredi.

3.6 Ritardo accidentale

L'*Assicurazione* è operativa per quanto l'*Assicurato* possa essere ritenuto responsabile per gli effetti di ritardo accidentale nel pagamento di imposte, tasse e contributi per conto del cliente, nel caso in cui l'*Assicurato* abbia ricevuto per iscritto con data certa l'incarico di effettuare tale pagamento.



3.7 Responsabilità
Amministrativa e
Amministrativo
Contabile

La copertura della presente Polizza viene estesa alla responsabilità dell'Assicurato per Danno Erariale conseguente a un errore commesso nello svolgimento degli incarichi oggetto di copertura.

Si precisa che per Danno Erariale si intende la perdita patrimoniale subita dallo Stato o da un altro ente pubblico che comporta la sussistenza di una responsabilità amministrativo-contabile diretta o indiretta su cui giudica la Corte dei Conti.

La presente estensione sarà soggetta ad un sottolimito, per Sinistro e per anno, pari al 50% del Massimale riportato al art. 3 del Frontespizio di polizza.

4. Esclusioni: Quello che NON copriamo

L'Assicuratore non è comunque obbligato a prestare alcuna garanzia per le Perdite pecuniarie connesse a qualsiasi Richiesta di risarcimento:

- | | | |
|-----|--------------------------------------|--|
| 4.1 | Antitrust | traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi effettiva o presunta violazione di leggi poste a tutela della concorrenza. |
| 4.2 | Atti dolosi, fraudolenti, disonesti | traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi atto che l'autorità giudiziaria dichiara costituire, o che un Assicurato ammetta costituire, un atto doloso, disonesto o fraudolento; in tale caso, l'Assicuratore avrà diritto al rimborso di tutti gli importi corrisposti a titolo di Perdite pecuniarie in relazione a tale Richiesta di risarcimento, fermo restando, tuttavia, che la presente esclusione non si applicherà alla garanzia Azioni dolose/fraudolente del Dipendente. |
| 4.3 | Esplosioni / emanazioni / radiazioni | traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi esplosione o emanazione di calore o radiazioni, proveniente da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle. |
| 4.4 | Guerra/terrorismo | traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi guerra (dichiarata o non dichiarata), atto terroristico, operazione bellica, attività militare, terroristica o di guerriglia, sabotaggio, ricorso alle armi, ostilità (dichiarata o non dichiarata), ribellione, rivoluzione, disordine civile, insurrezione, usurpazione di potere, confisca, nazionalizzazione, distruzione di beni o danni a beni ad opera o per ordine di qualsiasi autorità governativa, pubblica o locale o qualsiasi altra organizzazione politica o terroristica. |
| 4.5 | Inquinamento | di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati conseguenti a: inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. |
| 4.6 | Insolvenza | traente origine da, basata su o attribuibile allo stato di insolvenza dell'Assicurato ovvero alla sottoposizione di un Assicurato ad una qualsiasi procedura concorsuale. |
| 4.7 | Mancata iscrizione all'albo | traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi attività svolta da un Assicurato che non risulti regolarmente iscritto al relativo albo professionale degli amministratori ai sensi dell'articolo 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94, essendo tale iscrizione obbligatoria ai sensi di legge per l'esecuzione della attività; |
| 4.8 | Muffa tossica e amianto | traente origine da, basata su o attribuibile alla presenza e/o le conseguenze di muffa tossica o amianto, nonché lo svolgimento di qualsivoglia attività connessa all'uso di muffe tossiche o amianto. |

v.1_11.18

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia

Sede legale in Londra (Gran Bretagna), 20 Gracechurch Street, - EC3V 0BG, iscritta al registro delle imprese di Inghilterra e Galles n° 1884214, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v.- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 07 settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. Numero di iscrizione nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS n. 1.00027, sede secondaria in Milano (Italia), Piazza Gae Aulenti 8, 20154 Milano.



- 4.9 Richieste di risarcimento/circostanze pregresse (i) presentata prima della data di decorrenza della presente polizza ovvero già in corso a tale data; oppure (ii) traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi circostanza che, sin dalla data di decorrenza della presente polizza, un qualsiasi Assicurato avrebbe potuto ragionevolmente considerare come possibile fonte di una *Richiesta di risarcimento*.
- 4.10 U.S.A./Canada presentata o attualmente in corso negli Stati Uniti d'America, in Canada o in qualsiasi dei relativi territori o possedimenti, ovvero finalizzata all'esecuzione di una sentenza di condanna ottenuta negli Stati Uniti d'America, in Canada o in qualsiasi dei relativi territori o possedimenti, ovvero basata sulla legge degli Stati Uniti d'America, Canada o di qualsiasi dei relativi territori o possedimenti.
- 4.11 Titoli al portatore conseguente a perdita, deterioramento o distruzione di denaro o di titoli al portatore.
- 4.12 Valore futuro / rendimento attribuibile, o riferita, direttamente o indirettamente, a qualsiasi dichiarazione, impegno o garanzia in genere fornita dall'Assicurato in relazione a quanto segue:
- disponibilità di fondi ;
- proprietà immobiliari o personali ;
- beni e/o merci ;
- qualsiasi forma di investimento
che abbiano in qualsiasi momento nel tempo un valore economico reale, previsto, atteso, manifestato, garantito, o uno specifico tasso di rendimento o di interesse in genere.
- 4.13 Enti pubblici / Authority di regolamentazione derivante da azioni legali intentate, ordinanze intentate e/o imposte da qualunque tipo di ente pubblico, statale, regionale o locale e qualunque organizzazione e/o commissione e/o authority pubblica e/o privata per il controllo dei servizi assicurati e della licenza per lo svolgimento degli stessi; questa esclusione non è applicabile relativamente a qualsiasi richiesta di risarcimento derivante dall'attività professionale assicurata effettuata dall'Assicurato per i succitati enti pubblici e/o privati.
- 4.14 Rischio contrattuale puro riconducibile ad una :
- penalità contrattuale in genere inflitta direttamente all'assicurato;
- sanzione multe o ammende inflitte direttamente all'Assicurato;
- irrogazione di sanzioni amministrative delle quali l'Assicurato sia coobbligato o obbligato in solido al pagamento.
- 4.15 Danni alle persone traente origine da, basata su o attribuibile a *Danni alle persone*.
- 4.16 Attività professionale diversa in relazione ad attività diverse da quella professionale definita in polizza,
- 4.17 Altre condizioni aggiuntive traente origine da, basate su o attribuibili a:
a) Responsabilità solidale
a meno che non sia stata richiamata nelle Condizioni Aggiuntive di cui all'art. 10 o in apposita appendice alla presente polizza e pagato il sovrappremio convenuto.
- 4.18 Rapporti di lavoro traente origine da, basate su o attribuibili a Rapporti di lavoro, intendendosi qualunque presunto/a o effettivo/a:
• licenziamento ingiustificato, illegittimo, discriminatorio e/o ingiurioso;



- atto discriminatorio, compresa qualunque violazione delle leggi in materia, tale da privare o potenzialmente privare un individuo di opportunità di lavoro o in ogni caso di influire negativamente sulla posizione di impiego a causa di qualunque caratteristica di razza, colore, religione, età, sesso, nazionalità, handicap o invalidità, gravidanza o qualunque altra condizione personale giuridicamente tutelata;
- mobbing, molestia, anche di natura sessuale, sul posto di lavoro; o
- illecita privazione di opportunità di carriera, inesatte dichiarazioni concernenti il rapporto di impiego, atti di ritorsione o rappresaglia contro un Dipendente della Società, illegittima mancata assunzione o promozione, illegittimo demansionamento, illegittima valutazione, illegittima imposizione di sanzioni o provvedimenti disciplinari.
- richiesta di risarcimento promossa in conseguenza di una violazione degli obblighi di protezione dei dati personali
- violazione dei diritti civili o diritti umani di un Dipendente, o violazione di norme di leggi equivalenti.

5. Disposizioni generali

5.1	Durata dell'Assicurazione	A parziale deroga dell'articolo 1899 c.c. l'assicurazione ha la durata di un anno come indicato nel frontespizio di polizza.
5.2	Inizio e termine della garanzia (principio "claims made")	La presente polizza vale per le Richieste di risarcimento (i) presentate per la prima volta agli Assicurati e (ii) comunicate per iscritto all'Assicuratore durante il Periodo di validità della polizza, o il Periodo di osservazione (ove applicabile) a condizione che le stesse non si riferiscano ad Atti già denunciati ad altro assicuratore.
5.3	Disdetta in caso di Sinistro	Dopo ogni Sinistro denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'Assicurazione con preavviso di 30 giorni dandone comunicazione mediante lettera raccomandata; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. In caso di recesso esercitato dalla Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia dello stesso la Società rimborsa la parte di Premio netto relativa al periodo di rischio non corso. Il pagamento dei Premi venuti a scadere dopo la denuncia del Sinistro e il rilascio della relativa quietanza non potranno essere interpretati come rinuncia della Società ad avvalersi della facoltà di recesso.
5.4	Cessazione del rapporto assicurativo	Oltre agli altri casi previsti dalla legge e dal presente contratto, l'Assicurazione cessa: - in caso di decesso dell'Assicurato (fermo quanto disposto dall'articolo 2.9); - in caso di cessazione da parte dell'Assicurato dell'esercizio della professione con conseguente cancellazione dall'Albo professionale; - in caso di radiazione o sospensione per qualsiasi motivo dall'Albo professionale; - in caso di decesso o cessazione dell'attività, il rapporto cessa con la prima scadenza annuale della polizza. In caso di radiazione o sospensione dall'Albo professionale il rapporto cessa con effetto immediato.
5.5	Ripartizione del danno	Nel caso in cui una qualsiasi Richiesta di risarcimento coinvolga sia fattispecie coperte dalla polizza sia fattispecie non coperte (o qualora le somme richieste eccedano il Massimale), le spese di difesa, i risarcimenti di danni e i costi comunque connessi a pronunce di condanna e/o ad accordi di transazione saranno ripartiti in modo equo e corretto fra ciascun



Assicurato e l'Assicuratore, in proporzione ai rispettivi interessi.

- 5.6 Altre assicurazioni
- Salvo diversa disposizione di legge, l'assicurazione fornita dalla presente *polizza* coprirà soltanto la parte eccedente ogni *autoassicurazione* o altra *assicurazione* valida e applicabile. **Nel caso in cui tale altra assicurazione sia prestata dall'Assicuratore o da qualsiasi impresa o affiliata della XL Insurance Company SE, la massima somma risarcibile da XL Insurance Company SE in base alla totalità delle suddette polizze non potrà eccedere il massimale della polizza che prevede il massimale più elevato.** Resta inteso che la presente condizione particolare non potrà né dovrà in alcun modo essere interpretata in maniera tale da incrementare il *Massimale* della presente *polizza*. La presente *polizza* non coprirà i *Costi di difesa* traenti origine da una *Richiesta di risarcimento* laddove un'altra *polizza di assicurazione* imponga ad un *assicuratore* un obbligo di difesa contro tale *Richiesta di risarcimento*.
- 5.7 Cessione del contratto e modifiche
- La presente *polizza* e tutti i diritti da essa derivanti o ad essa relativi non potranno essere ceduti senza il preventivo consenso scritto dell'Assicuratore. Ogni modifica e/o variazione al presente contratto di *assicurazione* dovrà essere formulata dalle parti per iscritto, pena la nullità.
- L'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Agenzia oppure alla Società di ogni aggravamento del rischio.
- Gli aggravamenti di rischio di cui all'Art. 1898 C.C. non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione.
- 5.8 Risoluzione delle controversie / clausola compromissoria
- Tutte le controversie relative al presente contratto di *assicurazione* e ad esso connesse, ivi incluse a titolo esemplificativo quelle concernenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, verranno definite mediante arbitrato rituale in diritto regolato dalla legge italiana. L'arbitrato sarà condotto da un Collegio di tre (3) arbitri che dovranno conoscere gli aspetti giuridici e assicurativi pertinenti alle materie oggetto di contestazione. Il Collegio arbitrale avrà sede in Milano e la lingua dell'arbitrato sarà l'italiano. Ai sensi dell'art. 810 del codice di procedura civile, l'Assicuratore e l'Assicurato nomineranno ciascuno il proprio Arbitro. Entro 30 giorni dalla nomina del secondo Arbitro, gli Arbitri designati dalle parti nomineranno di comune accordo un terzo Arbitro, con funzioni di Presidente del Collegio. Qualora gli Arbitri non si accordino sulla nomina del terzo Arbitro, la sua nomina sarà demandata al Presidente del Tribunale di Milano a cura della parte più diligente sempre ai sensi dell'art. 810 del codice di procedura civile. Nella decisione delle controversie sottoposte, il Collegio deciderà in base alla legge italiana e la decisione sarà definitiva e vincolante per tutte le parti in causa.
- 5.9 Definizioni
- I termini in *corsivo* e che iniziano con la lettera maiuscola hanno il significato ad essi attribuito nel frontespizio di *polizza* o nella sezione 3. *Definizioni: Il significato dei termini in corsivo.*
- I termini a cui non corrisponde una specifica definizione nella presente *polizza* hanno il significato ad essi normalmente attribuito. I termini e le espressioni utilizzati al singolare comprendono anche il plurale e viceversa. I titoli dei paragrafi della presente *polizza* sono stati inseriti unicamente per scopi di praticità e a titolo di riferimento e non attribuiscono alcun significato al presente contratto.
- 5.10 Ambito di applicazione territoriale
- la presente *polizza* si applicherà a qualsiasi **Richiesta di risarcimento** avanzata nei confronti di qualsiasi **Assicurato** nell'ambito territoriale indicato nel punto 8 del frontespizio di *polizza* laddove consentito dalla legge e fatta salva l'Esclusione 4.10 U.S.A./Canada.



- 5.11 Legge applicabile la presente *polizza* è regolamentata dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia il foro competente esclusivo è quello del luogo dove ha sede il *Contraente*.
- 5.12 Clausola broker Qualora la *polizza* sia stipulata per il tramite di un intermediario iscritto nella Sezione B del R.U.I. (broker) (nel seguito "Il Broker"), con la sottoscrizione della presente *polizza*, l'Assicurato prende atto e accetta quanto segue:
- 1) Ogni comunicazione da BLUE Underwriting s.r.l. al Broker si considererà effettuata all'Assicurato;
 - 2) Ogni comunicazione a BLUE Underwriting s.r.l. dal Broker si considererà effettuata dall'Assicurato;
 - 3) Ogni comunicazione da BLUE Underwriting s.r.l. al Broker e/o all'Assicurato si considererà effettuata dagli Assicuratori;
 - 4) Ogni comunicazione a BLUE Underwriting s.r.l. dal Broker e/o dall'Assicurato si considererà effettuata agli Assicuratori.
- 5.13 Sanzioni (Sanctions clause) Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali.
- L'Assicuratore non sarà pertanto tenuto a prestare copertura né sarà tenuto al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente *polizza*, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga l'Assicuratore a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

6. Stipulazione della copertura assicurativa e gestione dei rapporti

- 6.1 Stipulazione della copertura assicurativa Nel prestare il proprio consenso alla copertura assicurativa, l'Assicuratore ha fatto affidamento sulla veridicità, accuratezza e completezza delle informazioni contenute nel questionario e nei suoi allegati, nonché in ogni altro documento fornito dal *Contraente* o da qualsiasi *Assicurato* in vista della stipulazione della presente *polizza*. Tali *documenti*, allegati e informazioni, posti a base della valutazione del rischio, costituiscono parte integrante della presente *polizza*. Se l'Assicuratore acquisisce il diritto di annullare la presente *polizza* dalla data di decorrenza o dalla data di un'eventuale variazione di copertura, l'Assicuratore potrà, a sua discrezione, mantenere in corso la presente *polizza* escludendo tuttavia dalla copertura le conseguenze di qualsiasi *Richiesta di risarcimento* relativa a fatti o circostanze che avrebbero dovuto essere resi noti prima della data di decorrenza o dell'eventuale variazione di copertura.
- 6.2 Atti compiuti dal *Contraente* per conto degli *Assicurati* Il *Contraente* ha agito e agirà per conto di ogni e ciascun *Assicurato* per quanto riguarda: (1) la negoziazione dei termini e delle condizioni di copertura, la stipulazione e la modifica di garanzie; (2) l'esercizio dei diritti degli *Assicurati*; (3) l'invio e la ricezione delle comunicazioni; (4) il pagamento dei *Premi*; (5) le appendici; (6) la risoluzione delle controversie; e (7) il ricevimento di pagamenti a favore di qualsiasi *Assicurato*.

7. Massimale e Franchigia

7.1 Massimale

Il **Massimale** indicato all'articolo 5 del frontespizio di *polizza* costituisce la massima somma risarcibile dall'Assicuratore in base alla presente *polizza*. I sottolimiti e le *Estensioni* di copertura sono parte del **Massimale** e non in aggiunta ad esso. Il **Massimale** per il **Periodo**

v.1_11.18

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia

Sede legale in Londra (Gran Bretagna), 20 Gracechurch Street, - EC3V 0BG, iscritta al registro delle imprese di Inghilterra e Galles n° 1884214, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v. - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 07 settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. Numero di iscrizione nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS n. 1.00027, sede secondaria in Milano (Italia), Piazza Gae Aulenti 8, 20154 Milano.



di osservazione è parte del *Massimale* per il *Periodo di validità della polizza* e non in aggiunta ad esso. L'inclusione di più *Assicurati* nella presente *polizza* non aumenta l'esposizione totale dell'*Assicuratore* in base alla *polizza*.

7.2 Franchigia

L'*Assicuratore* risponderà unicamente delle *Richieste di risarcimento* che superano l'ammontare della *Franchigia*, che deve intendersi assoluta. La *Franchigia*, nella somma indicata all'*articolo 6 del frontespizio di polizza*, è a carico dell'*Assicurato* e deve rimanere non assicurata. Un unico ammontare di *Franchigia* sarà applicato alle *Perdite pecuniarie* derivanti da tutte le *Richieste di risarcimento* relative al medesimo *Atto*. L'*Assicuratore* potrà, a sua totale discrezione, anticipare interamente o in parte la *Franchigia*. In tale caso, gli *Assicurati* dovranno provvedere a rimborsare immediatamente all'*Assicuratore* gli importi da questi anticipati.

8. *Richieste di risarcimento: come e quando notificarle*

8.1 Notifica di *Richieste di risarcimento*

L'*Assicurato* deve, come condizione essenziale per l'insorgere degli obblighi dell'*Assicuratore* in base alla presente *polizza*, trasmettere, non appena ne sia venuto a conoscenza e durante il *Periodo di validità della polizza* o del *Periodo di osservazione*, una comunicazione scritta all'*Assicuratore* – mediante lettera raccomandata da inviarsi a Blue Underwriting Agency Srl – Via San Vittore, 40 – 20123 Milano (MI) – Italia – PEC: blueunderwriting@legalmail.it, all'indirizzo indicato al punto 12 del Frontespizio di *polizza* - informandolo di qualsiasi *Richiesta di risarcimento* avanzata per la prima volta nei suoi confronti o di qualsiasi circostanza della quale è venuto a conoscenza.

Il termine massimo per l'invio delle suddette comunicazioni è di 15 (quindici) giorni dalla data in cui si è verificato il *Sinistro* stesso o l'*Assicurato* ne sia venuto a conoscenza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* (Art. 1915 C.C.).

8.2 *Richieste di risarcimento* correlate

Qualsiasi *Richiesta di risarcimento* in qualsiasi modo riconducibile:

- (a) al medesimo *Atto* o a più *Atti* collegati o continuati; o,
- (b) ad *Atti* che derivano dallo stesso fatto o insieme di fatti;

sarà considerata come un'unica *Richiesta di risarcimento* ai fini della presente *polizza*, indipendentemente dal numero degli *Assicurati*, richiedenti coinvolti dal fatto che derivino dalla medesima causa.

Inoltre, nel caso in cui l'*Assicurato* dovesse comunicare all'*Assicuratore* una *Richiesta di risarcimento*:

- (a) in qualsiasi modo riconducibile agli stessi fatti sui quali si basa una *Richiesta di risarcimento* precedentemente comunicata; o,
- (b) in qualsiasi modo riconducibile ad un *Atto* identico o correlato ad un altro *Atto* dal quale è derivata una *Richiesta di risarcimento* precedentemente comunicata,

la stessa sarà considerata come comunicata alla data in cui la prima *Richiesta di risarcimento* è stata notificata all'*Assicuratore*.

8.3 Circostanze

Nel caso in cui, durante il *Periodo di validità della polizza* o il *Periodo di osservazione*, un *Assicurato* venga a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare origine ad una *Richiesta di risarcimento*, potrà darne comunicazione scritta all'*Assicuratore*. Tale comunicazione dovrà essere dettagliata, presentare i fatti in ordine cronologico e contenere almeno le seguenti informazioni:



- (a) il contestato, supposto o potenziale Atto;
- (b) il tempo ed il luogo del contestato, supposto o potenziale Atto;
- (c) i motivi per cui si prevede che venga presentata una *Richiesta di risarcimento*; e
- (d) l'identificazione dei potenziali reclamanti e di tutte le altre persone o enti che potrebbero essere coinvolti.

Le eventuali *Richieste di risarcimento* comunicate e riconducibili a tali circostanze saranno considerate trasmesse alla data di tale comunicazione.

8.4 Richieste di risarcimento fraudolente

Nel caso in cui un Assicurato dia comunicazione o chieda il risarcimento di *Perdite pecuniarie* in base alla presente *polizza* sapendo che tale comunicazione o *richiesta di risarcimento* è in tutto o in parte falsa o fraudolenta in ordine all'ammontare del danno o ad altri elementi, dette *Perdite pecuniarie* si intenderanno integralmente escluse dalla copertura assicurativa e l'*Assicuratore* avrà il diritto di scegliere se, a sua discrezione, limitarsi a rigettare il *Sinistro* o recedere dal contratto con effetto immediato. In tal caso, verrà meno ogni e qualsiasi diritto all'*indennizzo* previsto dalla *polizza* per le *Perdite pecuniarie* e tutti i *Premi* si intenderanno pienamente acquisiti dall'*Assicuratore* e non rimborsabili.

9. Gestione della difesa

9.1 Difesa

L'*Assicuratore* ha il diritto di assumere sino a quando ne ha interesse il controllo della difesa contro qualsiasi *Richiesta di risarcimento*, nominando legali e tecnici. L'*Assicuratore* ha il diritto, in qualsiasi momento dopo la notifica di una *Richiesta di risarcimento*, di versare all'*Assicurato* la residua parte di *Massimale* non ancora corrisposta. Una volta effettuato tale pagamento, cesseranno tutti gli obblighi dell'*Assicuratore* nei confronti dell'*Assicurato* in base alla presente *polizza*, inclusi eventuali obblighi relativi alla difesa.

9.2 Anticipo dei costi

L'*Assicuratore* assumerà, prima della definizione finale del procedimento, i *Costi di difesa* e le *Spese per il ripristino della reputazione* resi necessari a seguito di una *Richiesta di risarcimento* presentata contro l'*Assicurato*. L'*Assicuratore*, tuttavia, non assumerà alcun *Costo di difesa* o *Spesa per il ripristino della reputazione* nel caso in cui abbia rigettato il *Sinistro*.

9.3 Consenso dell'*Assicuratore*

È condizione essenziale per la copertura assicurativa il fatto che nessun *Assicurato* ammetta o si assuma alcuna responsabilità, stipuli alcun accordo per una composizione stragiudiziale, accetti una sentenza di condanna o si accolli *Costi di difesa* senza la preventiva autorizzazione scritta dell'*Assicuratore*. **Saranno indennizzabili a titolo di *Perdite pecuniarie* in base alla presente *polizza* soltanto i costi connessi a transazione, sentenze di condanna e i *Costi di difesa* autorizzati per iscritto dall'*Assicuratore*, nonché i costi connessi a sentenze di condanna derivanti da *Richieste di risarcimento* contro le quali sia attuata una difesa in conformità della presente *polizza*.** L'autorizzazione dell'*Assicuratore* non può essere negata senza ragione, a condizione che all'*Assicuratore* sia stato concesso di esercitare tutti i suoi diritti derivanti dalla presente *polizza*.

9.4 Consenso dell'*Assicurato*

L'*Assicuratore* potrà concordare la composizione stragiudiziale di qualsiasi *Richiesta di risarcimento* qualora la ritenga vantaggiosa per un *Assicurato*, previo ottenimento dell'autorizzazione scritta dell'*Assicurato* in questione. **Qualora l'*Assicurato* non autorizzi tale transazione, la responsabilità dell'*Assicuratore* per tutte le *Perdite pecuniarie* riferibili a tale *Richiesta di risarcimento* non potrà superare l'ammontare per il quale l'*Assicuratore* avrebbe potuto definire in via stragiudiziale la *Richiesta di risarcimento*, sommato ai *Costi di difesa* sostenuti fino alla data in cui la transazione è stata proposta per iscritto dall'*Assicuratore* e al netto dell'eventuale scoperto e della *Franchigia* applicabile.**

v.1_11.18

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia

Sede legale in Londra (Gran Bretagna), 20 Gracechurch Street, - EC3V 0BG, iscritta al registro delle imprese di Inghilterra e Galles n° 1884214, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v.- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 07 settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. Numero di iscrizione nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS n. 1.00027, sede secondaria in Milano (Italia), Piazza Gae Aulenti 8, 20154 Milano.



9.5 Cooperazione

Fermo quanto stabilito dagli articoli 1914 e 1917 del codice civile quanto al riparto delle spese, l'Assicurato deve: (i) fornire all'Assicuratore ogni ragionevole assistenza e cooperare nella difesa relativa a qualsiasi *Richiesta di risarcimento* e nel far valere i diritti di surroga e di regresso; (ii) utilizzare la normale diligenza e compiere o contribuire a ogni sforzo ragionevolmente possibile per evitare o diminuire le *Perdite pecuniarie* ai sensi della presente *polizza*; (iii) fornire all'Assicuratore le informazioni e l'assistenza che questi potrà ragionevolmente richiedere per condurre indagini riguardo ad eventuali *Perdite pecuniarie* o per determinare la responsabilità dell'Assicuratore in base alla presente *polizza*.

9.6 Surrogazione

Nel caso in cui dovesse essere effettuato un qualsiasi pagamento ai sensi della presente *polizza* in relazione a una *Richiesta di risarcimento*, l'Assicuratore si intenderà immediatamente surrogato in tutti i diritti dell'Assicurato, *indipendentemente* dal fatto che il pagamento sia realmente avvenuto e *indipendentemente* dal fatto che l'Assicurato sia stato pienamente risarcito di tutti i *danni* effettivamente subiti. L'Assicuratore avrà il diritto di fare valere ed esercitare tali diritti anche in nome dell'Assicurato che, a tale fine, si impegna a fornire all'Assicuratore, entro limiti ragionevoli, la sua assistenza e collaborazione, compresa la firma di atti e *documenti* necessari. L'Assicurato non farà nulla che possa pregiudicare tali diritti, pena la perdita del diritto all'*indennizzo*. Qualsiasi importo recuperato in eccesso al pagamento totale effettuato dall'Assicuratore sarà restituito all'Assicurato previa detrazione dei costi di recupero sostenuti dall'Assicuratore. L'Assicuratore si impegna a non esercitare tali diritti di rivalsa nei confronti di qualsiasi *Dipendente* tranne nel caso di una *Richiesta di risarcimento* che sia determinata da o comunque connessa a atti o omissioni dolosi, disonesti, fraudolenti, intenzionali o premeditati del *Dipendente*.

9.7 Arbitrato

In caso di divergenza fra le Parti sulla natura dell'*errore professionale*, sulle sue conseguenze, sull'ammissibilità del risarcimento del danno e sull'interpretazione delle norme che regolano il presente contratto, le Parti si obbligano a rimettersi al giudizio di un Collegio composto da tre arbitri dei quali almeno due scelti tra i professionisti iscritti all'Albo dell'Ordine al quale è iscritto l'Assicurato.

Ciascuna delle Parti nomina il suo arbitro; il terzo è nominato dai primi due ovvero, in caso di disaccordo, dal Presidente dell'Ordine al quale è iscritto uno dei Soci titolari dello Studio Assicurato ed il Collegio arbitrale risiede presso la sede del medesimo. Ciascuna delle Parti risponde delle spettanze del proprio arbitro e della metà di quelle del terzo.

Il Collegio arbitrale ha diritto di pretendere dalle Parti ogni necessaria informazione e di effettuare ispezioni e audizioni di testi; le decisioni del Collegio arbitrale sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le Parti anche se uno dei suoi componenti si rifiuta di firmare il relativo verbale.

LA SOCIETÀ

**XL Catlin Services SE,
Rappresentanza Generale per l'Italia
in nome e per conto di XL Insurance Company SE**

IL CONTRAENTE



Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il *Contraente* dichiara, anche in nome e per conto di tutti gli *Assicurati*, di approvare specificamente le seguenti clausole della presente polizza:

- **1. Garanzie: Cosa copriamo**
- **2. Definizioni : Il significato dei termini in corsivo** -
in particolare le definizioni di:
 - *Azioni dolose/fraudolente del Dipendente*
 - *Dipendente*
 - *Documenti*
 - *Errore professionale*
 - *Perdite pecuniarie*
 - *Terzi*
- **3. Estensioni: Benefici aggiuntivi della copertura**
- **4. Esclusioni:**
 - *4.1 Antitrust*
 - *4.2 Atti dolosi, fraudolenti, disonesti*
 - *4.3 Esplosioni / emanazioni / radiazioni*
 - *4.4 Guerra/terrorismo*
 - *4.5 Inquinamento*
 - *4.6 Insolvenza*
 - *4.7 Mancata iscrizione all'albo*
 - *4.8 Muffa tossica e amianto*
 - *4.9 Richieste di risarcimento/circostanze pregresse*
 - *4.10 U.S.A. / Canada*
 - *4.11 Titoli al portatore*
 - *4.12 Valore futuro/ rendimento*
 - *4.13 Enti pubblici / Authority di regolamentazione*
 - *4.14 Rischio contrattuale puro*
 - *4.15 Danni alle persone*
 - *4.16 Attività professionale diversa*
 - *4.17 Altre condizioni aggiuntive*
 - *4.18 Rapporti di lavoro*
- **5. Disposizioni generali:**
 - *5.1 Durata dell'Assicurazione*
 - *5.2 Inizio e termine della garanzia (principio claims made)*
 - *5.3 Disdetta in caso di Sinistro*
 - *5.4 Cessazione del rapporto assicurativo*
- *5.5 Ripartizione del danno*
- *5.6 Altre assicurazioni*
- *5.7 Cessione del contratto e modifiche*
- *5.8 Risoluzione delle controversie / clausola compromissoria*
- *5.9 Definizioni*
- *5.10 Ambito di applicazione territoriale*
- *5.11 Legge applicabile*
- *5.12 Clausola Broker*
- *5.13 Sanzioni (Sanctions clause)*
- **6. Stipulazione della copertura assicurativa e gestione dei rapporti**
 - *6.1 Stipulazione della copertura assicurativa*
 - *6.2 Atti compiuti dal Contraente per conto degli assicurati*
- **7. Massimale e Franchigia**
 - *7.1 Massimale*
 - *7.2 Franchigia*
- **8. Richieste di risarcimento: come e quando notificarle**
 - *8.1 Notifica di Richieste di risarcimento*
 - *8.2 Richieste di risarcimento correlate*
 - *8.3 Circostanze*
 - *8.4 Richieste di risarcimento fraudolente*
- **9. Gestione della difesa**
 - *9.1 Difesa*
 - *9.2 Anticipo dei costi*
 - *9.3 Consenso dell'Assicuratore*
 - *9.4 Consenso dell'Assicurato*
 - *9.5 Cooperazione*
 - *9.6 Surrogazione*
 - *9.7 Arbitrato*
- **10. Condizioni Aggiuntive**
 - *10.1 Responsabilità solidale*

IL CONTRAENTE



10. Condizioni Aggiuntive

10.1 Responsabilità Solidale

Nel caso in cui l'Assicurato sia solidalmente responsabile con altri soggetti, la Società risponderà di quanto dovuto in solido dall'Assicurato; resta fermo il diritto di regresso della Società nei confronti di altri Terzi responsabili.

LA SOCIETÀ

**XL Catlin Services SE,
Rappresentanza Generale per l'Italia
in nome e per conto di XL Insurance Company SE**

IL CONTRAENTE



XL Insurance
blue
is underwriting



axaxl.com

v.1_11.18

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia

Sede legale in Londra (Gran Bretagna), 20 Gracechurch Street, - EC3V 0BG, iscritta al registro delle imprese di Inghilterra e Galles n° 1884214, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v.- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 07 settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. Numero di iscrizione nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS n. 1.00027, sede secondaria in Milano (Italia), Piazza Gae Aulenti 8, 20154 Milano.

**2.4.1) APART - TARIFFA POLIZZA PER
NUOVA PROFESSIONE AMMINISTRATORE
GIUDIZIARIO**

Convenzione Rc Professionale Amministratori Giudiziari INAG

05/11/2018

Attivi	Massimali			
	€ 500.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.500.000,00	€ 2.000.000,00
Premi annui al lordo delle imposte del 22,25%				
fino ad € 5.000.000	540,00 €	702,00 €	807,30 €	877,50 €
da € 5.000.001 a € 15.000.000	594,00 €	772,20 €	888,03 €	965,25 €
da € 15.000.001 a € 25.000.000	653,40 €	849,42 €	976,83 €	1.061,78 €
da € 25.000.001 ad € 50.000.000	784,08 €	1.019,30 €	1.172,20 €	1.274,13 €
da € 50.000.001 ad € 100.000.000	940,90 €	1.223,16 €	1.406,64 €	1.528,96 €
oltre € 100.000.001 a € 200.000.000	1.129,08 €	1.467,80 €	1.687,97 €	1.834,75 €
Franchigia fissa per sinistro	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €

Condizioni aggiuntive

Responsabilità solidale: Sovrappremio del 20%

Retroattività

- * Continuativamente assicurato: Come da polizza in corso
- * Non assicurato: 2 anni gratuiti o 5 anni con sovrappremio del 15%

Territorialità

Europa

In presenza di sinistri/circostanze in fase di prima assunzione

Interpellare Blue Underwriting

Durata della copertura

Annuale senza applicazione del tacito rinnovo

Postuma (art. 3.4/3.5 delle Condizioni di polizza)

3 anni per cessazione attività o in casi di decesso assicurato, con pagamento di un importo pari al 90% dell'ultima annualità di premio

Compagnia

XL Insurance Company SE

**2.5) APART - CORSO DI FORMAZIONE ONLINE (parametro orario
per corso DPO Associazione iscritta in elenco MISE)**

NUOVO CORSO

D.P.O.

Data Protection Officer



Conforme R.P.D. UNI EN 11697

80 ORE - CORSO EROGATO INTERAMENTE ONLINE

A cosa serve il corso:

a svolgere ruoli e mansioni di **Responsabile Privacy**, **Responsabile della protezione dei dati**, **Responsabile IT**, **Security Manager**, **Responsabile Area Legale**, **Amministratore di sistema**.

Il D.P.O. - Data Protection Officer:

Fornisce ai titolari/responsabili del trattamento (Aziende e Pubbliche Amministrazioni) il supporto indispensabile ad assicurare l'osservanza del Regolamento UE 2016/679.

Discipline e contenuti del corso in breve:

- Protezione dei dati personali
- Valutazione e gestione dei Rischi Plausibili
- Verifica e metodologie della Conformità del trattamento
- Investimenti e Sanzioni
- Sviluppo delle Competenze del DPO

Attestato e Certificazioni rilasciate:

- Attestato di frequenza del corso: Rilasciato da A.I.S.F. Università popolare.
- Iscrizione al registro professionale dei Data Protection Officer: Registro professionale Riconosciuto dal MiSE (Ministero dello Sviluppo Economico); + Attestato di Qualità ai sensi della legge n°4/13.

IL CORSO È RICONOSCIUTO COME FUNZIONALE PER IL CONSEGUIMENTO (PREVIO ULTERIORE ESAME E REQUISITI) ALLA CERTIFICAZIONE AJA

Tra gli autori del corso:

Avv. Giorgio Carozzi - Componente Cons. Direttivo AIAS - Pres. Vic. APC OdV231

Ing. Vittorio Trinetta - Titolare e fondatore di COMSEC servizi - consulenza per qualità, sicurezza, energia, ambiente

Ing. Secondo Martino - Presidente dell'Università Popolare A.I.S.F. - Associazione Italiana Software e Formazione

**2.5.1) APART - PREVENTIVO FORMAZIONE INIZIALE + ESAME +
ATTESTATO LEGGE 4-2013**

From: [Avv. Giorgio Carozzi](#)
Sent: Monday, November 19, 2018 7:44 PM
To: '[Eduardo Marotti](#)'
Subject: Corso E-Learning

Ecco la presentazione del corso per i DPO *Privacy* secondo lo standard UNI 11697

Il corso E-Learning (80 h) viene venduto a € 600,00 oltre IVA (€ 132,00) per un complessivo importo IVA inclusa di € 732,00 (€ 9,15 / h), cui vanno aggiunte le eventuali spese (esami frontali, verifiche curricula, ecc.) per certificazioni ISO e/o Attestati L. 4/13 così specificate indicativamente:

- Esame € 125,00 oltre IVA = € 149,50 IVA inclusa
- Attestato L. 4/2013 € 125,00 oltre IVA = € 149,50 IVA inclusa
- Certificazioni UNI-EN-ISO € 400,00 oltre IVA = 488,00 IVA inclusa

Saluti cordiali

Avv. Giorgio Carozzi
STUDIO LEGALE CAROZZI & ASSOCIATI
Centralino: + 39 02 201240
Fax: + 39 02 29406965
E-mail: carozzi@studiolegalecarozzi.it

Questo messaggio e-mail può contenere informazioni riservate ESCLUSIVAMENTE AL DESTINATARIO. Il RICEVENTE, se diverso dal DESTINATARIO, è avvertito che qualunque utilizzazione, divulgazione o copia di questa comunicazione comporta violazione delle disposizioni di Legge sulla tutela dei dati personali, ed è pertanto rigorosamente vietata. Qualora il messaggio sia stato ricevuto per errore, Vi preghiamo di informarci immediatamente via e-mail o al numero di telefono 02,201240. Grazie per la collaborazione.

This e-mail is confidential, may be protected by solicitor-client privilege and is intended for the above-named recipient(s) only. If you are not the intended recipient, please notify us by telephone to +39 02 201240 or return e-mail immediately and delete this e-mail from your system without making a copy. Any unauthorized use or disclosure of this e-mail is prohibited.